



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SESTA SEZIONE CIVILE - 2**

re

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Presidente -

Dott. VINCENZO CORRENTI - Consigliere -

Dott. ELISA PICARONI - Consigliere -

Dott. LUIGI ABETE - Consigliere -

Dott. MAURO CRISCUOLO - Rel. Consigliere - Rep.

ha pronunciato la seguente

Oggetto

CONTRATTO D'OPERA
----------------------

Ud. 10/05/2018 -  
CC

R.G.N. 14740/2016

non 15138

**ORDINANZA**

sul ricorso 14740-2016 proposto da:

RA  
, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA  
FLAVIO STILICONE 264, presso lo studio dell'avvocato  
FRANCESCO GIACANI, rappresentato e difeso dall'avvocato  
BRUNO CAMPIONE giusta procura a margine del ricorso;

**- ricorrente -****contro**

HOTEL X SRL;

**- intimata -**

avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA,  
depositata il 20/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio  
del 10/05/2018 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

**MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

L'avvocato AR  
proponeva ricorso ai sensi  
dell'art. 14 del D. Lgs. N. 150/2011 al Tribunale di Torre  
Annunziata per la liquidazione delle competenze professionali  
maturate nei confronti dell'Hotel X S.r.l., per la

difesa prestata in tre diversi procedimenti giudiziari, assumendo dovutagli la complessiva somma di € 13.915,12.

Si costituiva la resistente la quale contestava la fondatezza della pretesa e chiedeva fissarsi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.

Il Tribunale adito con ordinanza del 20 aprile 2016, dichiarava il ricorso improcedibile.

Osservava che stante l'inapplicabilità al sommario di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011, previsto per la liquidazione delle competenze degli avvocati ai sensi della disciplina di cui all'art. 28 della legge n. 794/1942, della possibilità di procedere alla conversione del rito da sommario in ordinario, poiché le difese sollevate dalla società imponevano lo svolgimento di un'istruttoria non sommaria, che era da reputarsi incompatibile con le regole del procedimento sommario, atteso che investivano anche l'an della pretesa azionata, andava dichiarata l'improcedibilità del ricorso.

Per la cassazione di tale ordinanza ha proposto ricorso RA sulla base di un motivo.

La società intimata non ha svolto difese in questa fase.

Il motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 28 della legge n. 794/1942, dell'art. 51 e 54 della legge n. 69/2009, dell'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011 e degli artt. 702 bis e 702 ter c.p.c.

Si deduce che, alla luce della specifica disciplina del procedimento sommario come dettata dal D. Lgs. n. 150/2011, che non consente la convertibilità del procedimento sommario in quello di cognizione ordinaria laddove l'istruttoria si palesi complessa, ed avendo il legislatore sottoposto la domanda di pagamento delle competenze dell'avvocato per prestazioni giudiziali alla specifica disciplina di cui all'art. 14 del D. Lgs. n.

150/2011, si manifesta l'erroneità del provvedimento impugnato, che, ritenendo la causa proposta meritevole di attività istruttoria, in quanto investiva non solo il *quantum* della pretesa ma anche l'*an*, è pervenuto alla declaratoria di improcedibilità.

Il motivo è fondato.

Ritiene il Collegio di dovere a tal fine fare rinvio a quanto inizialmente affermato da Cass. n. 3993/2017, la quale ha espressamente statuito che le controversie per la liquidazione degli onorari e dei diritti dell'avvocato in materia giudiziale civile soggiacciono al rito di cui all'articolo 14 d.lgs. 150 del 2011 anche nell'ipotesi in cui la domanda non sia limitata al *quantum*, ma riguardi l'*an* della pretesa.

La sentenza, dopo avere proceduto ad una disamina critica del quadro giurisprudenziale anteriore, e dopo avere ricostruito gli orientamenti manifestatisi all'interno della stessa Corte a seguito della novella di cui al D. Lgs. n. 152/2011, ha fatto propria la tesi già sposata nel precedente di questa Corte n. 4002/16, richiamato anche dalla difesa del ricorrente, in base alla quale le controversie per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell'avvocato nei confronti del proprio cliente previste dalla L. n. 794 del 1942, art. 28, - come risultante all'esito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 34, e dell'abrogazione della medesima L. n. 794 del 1942, artt. 29 e 30, - devono essere trattate con la procedura prevista dal suddetto D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, anche nell'ipotesi in cui la domanda riguardi l'*an* della pretesa, senza possibilità per il giudice adito di trasformare il rito sommario in rito ordinario o di dichiarare l'inammissibilità della domanda.

A tal fine si è valorizzato l'argomento della necessaria unicità del rito (quello speciale, disciplinato dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14) con cui devono essere trattate le controversie aventi ad oggetto il credito per il compenso di prestazioni giudiziali rese da un avvocato in materia civile, involgano esse, o meno, l'accertamento dell'*an debeatur*, traendo dallo stesso anche l'ulteriore conseguenza che, in realtà non appare direttamente rilevante ai fini del presente ricorso, secondo cui il provvedimento che definisca una controversia in materia di compensi di un avvocato per prestazioni giudiziali in materia civile, è sempre ed unicamente ricorribile in cassazione, a prescindere dal tenore della decisione, non potendosi quindi tenere ferma la regola dell'appellabilità per le controversie che avessero invece deciso sull'*an*.

Successivamente con ordinanza n. 13272 del 25 maggio 2017, si è ravvisata l'esistenza di un contrasto all'interno della giurisprudenza delle sezioni semplici quanto alla corretta interpretazione della novella, ed è stata rimessa la questione alle Sezioni Unite che con l'ordinanza n. 4485/2018 hanno affermato il principio secondo cui a seguito dell'introduzione dell'art. 14 D. Lgs. n. 150/2011, la controversia di cui all'art. 28 l. n. 794/1942, come sostituito dal citato D. Lgs., può essere introdotta: a) o con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. che dà luogo ad un procedimento sommario "speciale", disciplinato dal combinato disposto dell'art. 14 e degli artt. 3 e 4 del citato d.lg. e dunque dalle norme degli artt. 702 bis e ss. c.p.c., salve le deroghe previste dalle dette disposizioni del decreto; b) o con il procedimento per decreto ingiuntivo ai sensi degli artt. 633 e ss. c.p.c., l'opposizione avverso il quale si propone con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis e ss. c.p.c. ed è

disciplinata come sub a), ferma restando l'applicazione delle norme speciali che dopo l'opposizione esprimono la permanenza della tutela privilegiata del creditore e segnatamente degli artt. 648,649 e 653 c.p.c.

A tale affermazione si è accompagnata, per quanto rileva in questa sede, l'ulteriore precisazione per cui la controversia di cui all'art. 28 della l. n. 794/1942, tanto se introdotta con sommario cd. speciale, quanto se introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, ha ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato tanto se prima della lite vi sia una contestazione sull'*an debeat*ur quanto se non vi sia e, una volta introdotta, resta soggetta al rito indicato dall'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011 anche quando il cliente dell'avvocato non si limiti a sollevare contestazioni sulla quantificazione del credito alla stregua della tariffa, ma sollevi contestazioni in ordine all'esistenza del rapporto, alle prestazioni eseguite ed in genere riguardo all'*an debeat*ur.

Ritiene il Collegio di dover <sup>ricorrere</sup> ~~aderire~~ a tale autorevole orientamento, con la conseguenza che si palesa in maniera evidente la fondatezza del ricorso, avendo il giudice di merito reputato che il procedimento sommario non potesse proseguire nelle forme introdotte dal ricorrente solo perché le difese della convenuta investivano l'*an* della pretesa azionata, con la necessità di dover cassare l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame, ad altra Sezione del Tribunale di Torre Annunziata, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

**PQM**

Accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, a diversa sezione del Tribunale di Torre Annunziata.

Così deciso nella camera di consiglio del 10 maggio 2018

Il Presidente




DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, .....

11 GIU. 2018



Il Funzionario Giudiziario  
Luisa PASSINETTI



CASSAZIONE.NET